

CLV SEDUTA

(Pomeridiana)

VENERDI 18 GENNAIO 1957

Presidenza del Presidente ALESSI

indi

del Vice Presidente MAJORANA DELLA NICCHIARA

INDICE

Disegno di legge: « Norme transitorie per il collocamento delle esattorie delle imposte dirette gestite in delegazione governativa » (285):

(Discussione):

PRESIDENTE	129, 130, 131
MAJORANA, relatore	129, 130
LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio	130
(Votazione segreta)	132
(Chiusura della votazione)	134
(Risultato della votazione)	134

Disegno di legge: « Provvedimenti in materia di riscossione dei diritti erariali » (149):

(Discussione):

PRESIDENTE	136, 137, 138
CONIGLIO, relatore	136, 137
LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio	137
RECUPERO	137
(Votazione segreta)	139
(Risultato della votazione)	139

Disegno di legge: « Agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina » (60):

(Seguito della discussione):

PRESIDENTE	139, 142, 143
CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza	139
FRANCHINA	139
STAGNO D'ALCONTRES, Assessore all'agricoltura	140
OVAZZA, relatore di minoranza	141
MACALUSO	143

Ordine del giorno (Inversioni):

PRESIDENTE	132, 136
RESTIVO	136

Proposta di legge: « Conferimento dei posti di ruolo degli insegnanti elementari vacanti per effetto dell'esodo volontario (legge dello Stato 27 febbraio 1955, numero 53) e dei posti del ruolo in soprannumero vacanti all'inizio dell'anno scolastico 1957-58 » (180):

(Seguito della discussione):

PRESIDENTE	126, 127, 128
LO MAGRO, Presidente della Commissione e relatore	126
CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione	126, 128
GRAMMATICO	127
(Votazione segreta)	129
(Chiusura della votazione)	131
(Risultato della votazione)	131

Proposta di legge: « Festa della Regione siciliana » (81):

(Discussione):

PRESIDENTE	132, 133, 134, 135, 136
CORRAO, relatore	133, 136
FASINO, Assessore all'Amministrazione civile ed alla solidarietà sociale	133
MACALUSO	133, 135
MAJORANA DELLA NICCHIARA	134
RECUPERO	134
LA LOGGIA, Presidente della Regione	135
CIPOLLA	136
(Approvazione di sospensiva)	

Sull'ordine dei lavori:

LA LOGGIA, Presidente della Regione	143
PRESIDENTE	143, 144
CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione	144

La seduta è aperta alle ore 16,45.

MAZZOLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Seguite della discussione della proposta di legge: « Conferimento dei posti di ruolo degli insegnanti elementari vacanti per effetto dello esodo volontario (legge dello Stato 27 febbraio 1955, n. 53) e dei posti del ruolo in soprannumero vacanti all'inizio dell'anno scolastico 1957-58 » (180).

PRESIDENTE. In conformità a quanto stabilito nella seduta precedente deve procedersi al seguito della discussione della proposta di legge: « Conferimento dei posti di ruolo degli insegnanti elementari vacanti per effetto dell'esodo volontario (legge dello Stato 27 febbraio 1955, numero 53) e dei posti del ruolo in soprannumero vacanti all'inizio dell'anno scolastico 1957-58 », di cui al numero 2) della lettera B) dell'ordine del giorno.

Ricordo che la discussione è stata sospesa, nell'a precedente seduta, in sede di esame dell'articolo 3, in relazione ad un emendamento presentato dall'Assessore alla pubblica istruzione, onorevole Cannizzo. Rileggo l'articolo 3 della proposta di legge:

Art. 3.

I posti che all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58, 1958-59 risulteranno vacanti nel ruolo in soprannumero a causa dell'immissione nel ruolo ordinario dei maestri dello stesso ruolo in soprannumero, o per qualsiasi altro motivo saranno conferiti secondo l'art. 7 della legge 6 maggio 1955, n. 40.

Rileggo l'emendamento presentato dall'Assessore alla pubblica istruzione:

sostituire alle parole: « secondo l'articolo 7 della legge 6 maggio 1955, n. 40 » *le altre:* « con le modalità e le aliquote di cui alla presente legge ».

Comunico che è, pervenuto alla Presidenza il seguente emendamento a firma dei componenti della Commissione onorevoli Lo Magro, Marraro, Calderaro, Adamo, Carollo, Cinà, D'Antoni, Grammatico e Impalà Minerva:

sostituire nell'articolo 3 alle parole: « secondo l'articolo 7 della legge 6 maggio 1955, n. 40 » *le altre:* « secondo l'ordine di merito e nel limite delle percentuali stabilite per

ciascun tipo di concorso riservato dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 7 della legge 6 maggio 1955, n. 40, e successive modifiche, ai maestri compresi nelle graduatorie di detti corsi ».

Ha facoltà di parlare il Presidente della Commissione e relatore onorevole Lo Magro, per illustrarlo.

LO MAGRO, Presidente della Commissione e relatore. Onorevole Presidente, la Commissione ha ritenuto che l'emendamento proposto dal Governo non fosse, anche dal punto di vista tecnico, accettabile ed ha ritenuto all'unanimità di proporre l'emendamento stè annunziato.

PRESIDENTE. Il Governo insiste nel suo emendamento?

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Onorevole Presidente, stamattina, quando ho presentato l'emendamento redatto in fretta, ebbi a dire che il Governo non attribuiva un particolare significato all'emendamento stesso e che c'era in noi soltanto la preoccupazione di contemperare gli interessi delle tre categorie: quella dei ruoli speciali transitori, quell'altra dei vincitori di concorso e quell'altra ancora dei soprannumerari.

La legge Badaloni, che noi abbiamo in linea di massima recepita e trasfusa nel progetto di legge in esame, stabilisce all'articolo tre che i posti vadano ai maestri in soprannumero per il semplice fatto che il ruolo speciale transitorio nella Penisola non esiste più. Noi, tenendo presente il ruolo speciale transitorio, abbiamo modificato l'articolo tre della legge Badaloni con il nostro articolo, considerando due categorie: quella del ruolo speciale transitorio e l'altra del ruolo in soprannumero.

La situazione nell'Isola è differente, perché gli idonei ai concorsi ordinari nella Penisola hanno potuto essere ammessi ai concorsi per posti in soprannumero, mentre gli idonei del nostro ultimo concorso non possono esservi ammessi tranne per la residua quota del 20 per cento, dato che tale concorso è stato bandito a concorsi esauriti ed a graduatorie ultimate. Quindi, l'Assemblea e la Commissione hanno tenuto presenti gli Inter-

ressi degli iscritti ai ruoli speciali transitori, che ancora vigono in Sicilia, e, in linea di massima, hanno mutato il criterio della legge Badaloni, che, all'articolo 3, prevede una sola categoria. Pertanto, poiché la legge Badaloni è stata già modificata, nulla di straordinario che noi, così come abbiamo contemplato i transistoristi, contempliamo anche gli idonei.

Il Governo parla di idonei per misura equitativa, perché non è dato prevedere quando sarà possibile bandire un altro concorso, anche perché il Ministero ci ha comunicato che per qualche anno non saranno banditi concorsi neanche nella Penisola. Quindi, è urgente adottare un provvedimento (e io so di una iniziativa parlamentare di alcuni colleghi) che preveda un ulteriore aumento dei posti stabiliti nel concorso.

Il Governo, quando ha detto di adottare le stesse aliquote per la divisione, non ha inteso, quindi, per nulla modificare lo spirito della legge dei ruoli in soprannumero perché lo articolo 7 della legge 6 maggio 1956, numero 40, al quale si fa riferimento, riguarda quelle categorie che ora, con lo emendamento della Commissione si vorrebbero dividere. In pratica, l'emendamento della Commissione non modificherebbe gran che il testo originario. Resterebbe tale e quale, perché dice: nella prima attuazione del ruolo in soprannumero, previsto negli articoli precedenti, il contingente dei posti sarà ripartito al 60, al 20 e al 20.

Nella Penisola, invece, la ripartizione è fatta sulla base del 60 e del 40 perché non c'è un problema di aspettativa neanche per coloro che hanno esaurito i concorsi ordinari. Quindi, noi verremmo a creare in Sicilia una sperequazione, ed è stato esclusivamente per un criterio equitativo che io ho sottoposto all'Assemblea la necessità di contemperare gli interessi delle tre categorie. Non vedo quale motivo tecnico possa ostare all'accoglimento del mio emendamento, perché come una qualsiasi legge nostra può essere modificata dalla nostra Assemblea, così può essere modificata, all'atto del recepimento, una legge dello Stato.

Comunque, il Governo raccomanda alla Commissione ed all'Assemblea di vedere se è possibile contemperare gli interessi delle tre categorie, anche perché, sia da parte dei fuori ruolo, sia da parte dei transistoristi e dei

soprannumerari sia degli idonei non vincitori di concorso, pervengono al Governo, ai parlamentari ed alla Commissione, ordini del giorno che giustamente prospettano il disagio di ciascuna categoria. Non si potrebbe, quindi, venire incontro alle richieste, altro che con una risoluzione salomonica che contenti un po' tutti.

Restando così le cose, i soprannumerari, sarebbero agevolati, oltre che dalla legge in vigore, che consente loro di passare nei ruoli ordinari, anche da questa in esame, in base alla quale, parteciperebbero anche alla ripartizione di posti residui.

Il Governo, comunque, non insiste nel suo emendamento, né si associa a quello presentato dalla Commissione. Ha fatto presente uno stato di cose che deve essere vagliato esclusivamente dall'Assemblea. Io mi rendo conto che non si possono sanare al cento per cento tutte le divergenze né tutti i guai delle varie categorie, ma mi rendo altresì conto che, avendo dei posti disponibili, bisognerebbe suddividerli in modo da contentare, in misura anche non uguale, un po' tutti.

Mi è stato riferito che il S.I.N.A.S.C.E.L. ha accolto con immenso piacere l'aliquota del dieci per cento stabilita stamane. Tutto questo indica già un indirizzo in ordine alla valutazione della impossibilità degli idonei ai concorsi di far parte dei ruoli in soprannumero e di partecipare ad altri concorsi, che non si prevedono a breve scadenza.

Per queste ragioni di carattere equitativo il Governo, pur ritirando il suo emendamento all'articolo 3, prega l'Assemblea di volere essere equanime nella ripartizione prevista dall'articolo stesso. Spettava a me, che raccolgo le lagnanze di tutti, di fare presente all'Assemblea lo stato di disagio in cui versa questa categoria.

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro dell'emendamento presentato dall'onorevole Assessore alla pubblica istruzione.

GRAMMATICO. Chiedo di parlare a nome della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMMATICO. Onorevole Presidente, onorevole Assessore, onorevoli colleghi, lo emendamento è stato presentato all'unanimità

dalla Commissione. Intendo precisare questo dato di fatto, perchè esso rileva come il testo abbia formato oggetto di attento esame da parte della Commissione.

Questa ha cercato di venire incontro proprio alla particolare situazione in cui si trovano in Sicilia le varie categorie degli insegnanti elementari. Quindi, se ha adottato la determinazione di respingere l'emendamento proposto dal Governo, lo ha fatto per un motivo obiettivo; l'emendamento del Governo, solo apparentemente sembra volere venire incontro a tutte le categorie degli insegnanti elementari, cioè a dire dei transitoristi, degli idonei e di quelli che hanno un determinato numero di anni di servizio, mentre sostanzialmente finisce col venire incontro soltanto ad una categoria. Infatti, la distribuzione deve ubbidire ai criteri fissati dagli articoli 1 e 2, che prevedono il conferimento dei posti vacanti nella misura del 45 per cento ai maestri compresi nella graduatoria dei ruoli speciali transitori e in eguale misura a favore dei maestri del ruolo in soprannumero.

Ma, in questo caso, maestri del ruolo in soprannumero da collocare non ne avremmo, perchè noi siamo qui per integrare l'organico dei posti del ruolo in soprannumero e per conseguenza, in via indiretta, il 45 per cento riservato a questa categoria andrebbe, ancora una volta, in favore della categoria dei transitoristi. La categoria degli idonei del concorso magistrale siciliano, alla quale il Governo tende a venire incontro, non sarebbe per niente beneficiata, salvo per quella percentuale del 10 per cento prevista dall'articolo 2 già votato.

Approvando, invece, l'emendamento proposto dalla Commissione, la distribuzione dei posti avverrà tenendo presenti proprio le risultanze obiettive della situazione magistrale isolana, cioè avremo un 20 per cento a favore della categoria dei transitoristi ed un 60 per cento a favore degli idonei; resta un venti per cento, che permette di beneficiare gli insegnanti che hanno un determinato numero di anni di servizio.

Un altro problema si è posto la Commissione, quello dell'eventualità di dover rifare questi concorsi e, in conseguenza, di dover riaprire i termini e di dovere perdere ancora tempo. Ed allora, invece di rifarsi ai criteri della legge istitutiva del ruolo soprannume-

riario, l'emendamento tende a rifarsi alle graduatorie formate in seguito ai concorsi svolti per l'attuazione del ruolo in soprannumero. Così l'emendamento della Commissione si riallaccia alla legge approvata in campo nazionale, la quale prevede proprio la distribuzione dei posti, resisi vacanti in seguito allo esodo volontario secondo le graduatorie vigenti in campo nazionale in sede di attuazione del ruolo in soprannumero.

Per questi motivi, la Commissione, conscia di venire incontro in maniera obiettiva agli interessi generali di tutte le categorie, invita l'Assemblea ad approvare l'emendamento da essa proposto.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Signor Presidente, quando si parla delle categorie di cui all'articolo 7, ci si riferisce alle categorie 1, 2, e 3 dell'articolo stesso, che prevede gli insegnanti che già hanno sostenuto i concorsi. Quindi, noi i posti li distribuiamo a delle categorie che o hanno sostenuto il concorso (cioè il 60 per cento e il 20 per cento) o devono sostenerlo: il residuo venti per cento. Io ho detto questo per precisare esclusivamente e non prendo più la parola poichè si trattava di chiarire quello che avevo detto.

Dichiaro, comunque, che il Governo si asterrà dal votare l'emendamento proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dalla Commissione all'articolo 3: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Metto ai voti l'articolo 3 con la modifica di cui all'emendamento testè approvato. Lo leggo:

Art. 3.

I posti che all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58, 1958-59, risulteranno vacanti nel ruolo in soprannumero a causa

della immissione nel ruolo ordinario dei maestri dello stesso ruolo in soprannumero, o per qualsiasi altro motivo, saranno conferiti secondo l'ordine di merito e nel limite delle percentuali stabilite per ciascun tipo di concorso riservato dai numeri 1, 2, 3, dell'art. 7 della legge 6 maggio 1955, n. 40, e successive modifiche, ai maestri compresi nelle graduatorie di detti concorsi.

Chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(*E' approvato*)

Esso diventa articolo 4.

Prego il deputato segretario di dar lettura dell'articolo 4 della proposta di legge.

CAROLLO, *segretario ff.:*

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni lo metto ai voti: chi lo approva resti seduto; chi non lo approva si alzi.

(*E' approvato*)

Esso diventa articolo 5.

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per scrutinio segreto della proposta di legge testé discussa nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole alla proposta di legge; pallina nera nell'urna bianca, contrario.

(*Segue la votazione*)

Mentre è in corso la votazione, si prosegue nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

(*Le urne rimangono aperte*)

Discussione del disegno di legge: « Norme transitorie per il collocamento delle esattorie delle imposte dirette gestite in delegazione governativa » (285).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge « Norme transitorie per il collocamento delle esattorie delle imposte dirette gestite in delegazione governativa ». Ricordo che tale disegno di legge fu prelevato per la discussione nella seduta antimeridiana di oggi, ma che l'inizio della discussione generale fu rinviato al pomeriggio, in quanto la Commissione legislativa per la finanza ed il patrimonio doveva sentire i rappresentanti della categoria interessata, già appositamente convocati. Poichè la Commissione ha assolto il suo impegno e la relazione a stampa è già stata distribuita, dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Majorana.

MAJORANA, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in discussione è vivamente atteso perché tende a regolarizzare la situazione delle esattorie delle imposte dirette, che, sino ad oggi, non sono state regolarmente appaltate e che, pertanto, sono gestite in delegazione governativa in virtù della legge regionale 5 febbraio 1954. E' noto che, mercè l'opera dell'Assessore alle finanze, alcune di queste esattorie, precedentemente gestite in delegazione governativa, sono state regolarmente appaltate, mentre per altre, essendo andate deserte le relative gare, è stata necessaria la gestione in delegazione.

La legge del 5 febbraio 1954 fissava come scadenza il 31 dicembre scorso, tanto che il disegno di legge in discussione venne tempestivamente presentato dal Governo nel settembre 1956, onde consentire che, prima della scadenza, si provvedesse a prorogare ulteriormente la facoltà in precedenza concessa di affidare le esattorie in delegazione.

La Commissione per la finanza ha all'unanimità espresso parere favorevole, dopo aver sentito l'Assessore alle finanze, il quale, peraltro, ha assicurato di avere, con suo provvedimento, già provveduto ad affidare le esattorie vacanti agli stessi delegati governativi che le avevano in precedenza gestite sino al 31 dicembre 1956. L'onorevole Assessore ha di-

chiarato in Commissione — e potrà confermarlo in Aula — che la proroga della gestione in delegazione è limitata ad un anno, ma il termine di un biennio, previsto nel testo che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea, consentirà — qualora non fossimo in condizioni di approntare, entro la fine del corrente anno, la legge tanto attesa dalle categorie interessate, relativa alla definitiva sistemazione della gestione delle varie esattorie regionali — di concedere un'ulteriore proroga per un altro anno, e cioè per il 1958.

Concludendo, confermo che la Commissione per la finanza, all'unanimità, concorda in pieno col disegno di legge presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun deputato è iscritto a parlare, ne ha facoltà, per il Governo, il Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio, onorevole Lo Giudice.

LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per la sostanza del provvedimento mi richiamo a quanto scritto nella relazione che lo accompagna. Del resto, il provvedimento è stato approvato all'unanimità dalla Commissione per la finanza e quindi vi è perfetta concordanza tra le vedute del Governo e quelle della Commissione stessa. Mi limito, pertanto, a confermare quanto ho detto innanzi alla Commissione, e cioè che i provvedimenti di assegnazione in delegazione fissano la durata di un anno perchè, nell'attesa che sia approvata la legge sulla definitiva sistemazione della gestione delle esattorie, non ho ritenuto opportuno impegnarmi per un biennio. Adottando il criterio di un biennio stabilito dal disegno di legge, sia chiaro che i provvedimenti in corso hanno la durata di un anno. Posso, altresì, assicurare — ed in ciò sono andato incontro al desiderio espresso dalla Commissione — che sono stati confermati tutti i vecchi delegati che gestivano le esattorie al 31 dicembre 1956. A conferma dell'indirizzo adottato dal Governo, ho presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 1, in cui è detto che, a parità di ogni altra condizione, è data la preferenza al delegato governativo uscente.

Con queste precisazioni, credo che il prov-

vedimento possa essere approvato dall'Assemblea in armonia col deliberato adottato alla unanimità dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e metto ai voti il passaggio allo esame degli articoli: chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(*E' approvato*)

Prego il deputato segretario di dar lettura dell'articolo 1.

MAZZOLA, segretario:

Art. 1.

Ferme restando le norme previste dalla legge regionale 5 febbraio 1954, n. 1, l'Assessore per le finanze può procedere alla nomina di delegati governativi o di gestori provvisori a mente della legge stessa per una durata non superiore ad un biennio.

PRESIDENTE. Comunico che il Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio, onorevole Lo Giudice, ha presentato i seguenti emendamenti:

aggiungere, dopo la parola: « finanza », le altre: « per le esattorie che sono gestite in delegazione governativa »;

aggiungere, alla fine dell'articolo 1, il seguente comma:

« A parità di ogni altra condizione è data preferenza al delegato governativo uscente. »

Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

MAJORANA, relatore. Dichiaro che la Commissione accetta gli emendamenti proposti dal Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun deputato ha chiesto di parlare, metto ai voti il primo emendamento proposto dal Governo all'articolo 1, chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(*E' approvato*)

Metto ai voti il secondo emendamento presentato dal Governo all'articolo 1: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Metto ai voti l'articolo 1, con le modifiche di cui agli emendamenti testè approvati. Lo rilego:

Art. 1.

Ferme restando le norme previste dalla legge regionale 5 febbraio 1954, n. 1, l'Assessore per le finanze, per le esattorie che sono state gestite in delegazione governativa, può procedere alla nonima di delegati governativi o di gestori provvisori a mente della legge stessa per una durata non superiore ad un biennio.

A parità di ogni altra condizione è data preferenza al delegato governativo uscente. Chi lo approva si alzi, chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Prego il deputato segretario di dar lettura dell'articolo 2.

MAZZOLA, segretario:

Art. 2.

L'applicazione delle norme di cui agli artt. 21, 22 e 23 della legge regionale 9 marzo 1953, n. 8, è estesa al biennio 1957-58.

PRESIDENTE. Propongo, per motivi formali, di sostituire alle parole «di cui agli articoli», le altre « contenute negli articoli ». Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

Non avendo alcuno chiesto di parlare, metto ai voti l'articolo 2, con la modifica da me proposta: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

MAZZOLA, segretario:

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, lo metto ai voti: chi lo approva resti seduto; chi non la approva si alzi.

(E' approvato)

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione del disegno di legge numero 285, testè discusso, dichiaro chiusa la votazione della proposta di legge numero 180 in precedenza discussa.

Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per scrutinio segreto della proposta di legge numero 180: « Conferimento dei posti di ruolo degli insegnanti elementari, vacanti per effetto dell'esodo volontario (legge dello Stato 27 febbraio 1955, numero 53) e dei posti del ruolo in soprannumero vacanti allo inizio dell'anno scolastico 1957-58 »:

Presenti e votanti	48
Maggioranza	25
Voti favorevoli	43
Voti contrari	5

(L'Assemblea approva)

Hanno preso parte all'a votazione: Bonfiglio - Bosco - Buccellato - Calderaro - Cannizzo - Carnazza - Carollo - Cinà - Cipolla -

III LEGISLATURA

CLV SEDUTA

18 GENNAIO 1957

Colajanni - Colosi - Corrao - Cuzari - D'Angelo - D'Antoni - Denaro - Di Benedetto - Di Napoli - Fasino - Germanà - Giummarra - Jacono - Impala Minerva - La Loggia - La Terza - Lentini - Lo Giudice - Lo Magro - Macaluso - Majorana - Majorana della Nicchiara - Marino - Marraro - Martinez - Marullo - Mazza - Messana - Nicastro - Occhipinti Vincenzo - Palumbo - Pivetti - Recupero - Renda - Rizzo - Salamone - Seminara - Strano - Taormina - Vittone Li Causi Giuseppe.

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si proceda ora alla votazione per scrutinio segreto del disegno di legge numero 285, in precedenza discusso, nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole al disegno di legge; pallina nera nell'urna bianca, contrario.

(Segue la votazione)

Mentre è in corso la votazione, si prosegue nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

(Le urne rimangono aperte)

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Comunico che mi è pervenuta richiesta di inversione dell'ordine del giorno perchè si discuta con precedenza la proposta di legge numero 81: « Festa della Regione siciliana », iscritta al numero 5) della lettera B) dell'ordine del giorno stesso. Non sorgendo osservazioni, la richiesta è accolta.

Discussione della proposta di legge: « Festa della Regione siciliana » (81).

PRESIDENTE. Si passa alla discussione della proposta di legge: « Festa della Regione siciliana », di iniziativa degli onorevoli Macaluso ed altri, trasformata dalla Commissione in schema di disegno di legge da presentare al Parlamento nazionale ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione.

Prima di dare la parola al relatore, onorevole Corrao, dovrei sottolineare ai colleghi la delicatezza della questione dal punto di vista della competenza legislativa.

Com'è risaputo, la festività del 15 maggio, stabilita con il decreto del Presidente della Regione del 29 aprile 1948, numero 8, non viene, in genere, rispettata dai datori di lavoro per quanto concerne i diritti spettanti ai lavoratori.

Per eliminare tale situazione, gli onorevoli Macaluso, Palumbo, Renda, Michele Russo e Tuccari hanno presentato una apposita proposta di legge. Senonchè fondate perplessità sussistono in ordine alla competenza della nostra Assemblea a legiferare in materia. Al riguardo, ricordo che il Consiglio di giustizia amministrativa, con parere numero 68 dell'11 maggio 1949, ha osservato che gli organi regionali non hanno competenza a proclamare giorni festivi a tutti gli effetti civili e che, incidendo gli effetti di un tale provvedimento nell'esercizio di diritti soggettivi, esso non può avere che la veste di atto legislativo, che esula dalla competenza regionale. Spetterebbe allo Stato, quindi, legiferare in materia e la nostra Assemblea non potrebbe, comunque, variare l'ordine delle festività stabilite dalla legge dello Stato 27 maggio 1949, numero 260, modificata dalla legge 31 marzo 1954, numero 90.

In seno alla Commissione, durante l'esame della proposta di legge, sorse gravi dubbi sulla legittimità costituzionale di tale proposta di legge e le perplessità della Commissione furono confermate dal parere dei tecnici, interpellati in merito, i quali fecero rilevare che la competenza ad attribuire alla giornata del 15 maggio il carattere di « giorno festivo a tutti gli effetti civili » spetta esclusivamente allo Stato, tanto più che la proclamazione di tale determinata festività importerebbe l'obbligo, per i datori di lavoro, di corrispondere, oltre che la normale retribuzione, la maggiorazione per il lavoro prestato in giorno festivo ai lavoratori che in tale giornata prestano servizio.

Tali perplessità hanno indotto la Commissione a trasformare la proposta di legge degli onorevoli Macaluso ed altri in schema di disegno di legge da presentare alle Assemblee legislative dello Stato, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione.

Sarei del parere che nello schema si intro-

ducesse una norma che desse modo al Parlamento nazionale di apprezzare la nostra iniziativa, nel senso di considerare la festività del 15 maggio non come aggiuntiva al calendario delle festività nazionali — il che potrebbe determinare perplessità o dissensi — ma come sostitutiva di qualche altra festività, che non ha in campo nazionale la risonanza del 15 maggio. Questa, naturalmente, è una segnalazione, la cui valutazione io rimetto all'Assemblea, ai fini del maggiore successo della nostra iniziativa, che mi sembra estremamente opportuna, perché la festività del 15 maggio non è soltanto una festività regionale, ma anche istituzionale di grande risonanza e noi vogliamo vivamente che l'attaccamento alla Autonomia viva nel cuore di ogni cittadino anche attraverso la solennità della ricorrenza, che, nei luoghi di lavoro e negli uffici in genere, si esprime con la giornata di vacanza retribuita che caratterizza le nostre festività e con il riconoscimento di particolari diritti ai lavoratori che in dette giornate lavorano.

Dichiaro aperta la discussione generale ed invito il relatore onorevole Corrao a fare la sua relazione.

CORRAO, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho poco da aggiungere alla relazione scritta, presentata a nome della Commissione, che è stata unanime nell'apprezzare la proposta di legge, sia pure trasformandola in schema di disegno di legge da presentare alle Assemblee legislative dello Stato ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto. Si è riconosciuta in Commissione, anche per suggerimento dei tecnici, la incostituzionalità della proposta, ove questa venisse direttamente dalla nostra Assemblea e non dalle Assemblee legislative dello Stato.

La Commissione dichiara di accogliere il suggerimento del Presidente, di proporre al Parlamento nazionale di sostituire, sia pure limitatamente al territorio della Regione siciliana, la festa dell'autonomia regionale del 15 maggio a qualche altra festività, in modo da non accrescere il calendario delle festività nazionali. Eventualmente, si potrebbe suggerire allo stesso Parlamento nazionale l'opportunità di estendere il riconoscimento della festa della Regione anche alle altre regioni costituite a statuto speciale, secondo la data della loro fondazione.

PRESIDENTE. Qual è il pensiero del Governo in merito?

FASINO, Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale. Il Governo si associa a quanto è stato proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. I presentatori della proposta di legge insistono perché essa sia discussa nel testo originario?

MACALUSO. Onorevole Presidente, la decisione della Commissione, di trasformare la nostra proposta di legge in uno schema di disegno di legge da presentare al Parlamento nazionale, trova il nostro accoglimento, dati i motivi costituzionali addotti.

Faccio osservare le difficoltà che si incontrerebbero per sostituire la festività della Regione ad una delle festività nazionali, in quanto queste ultime sono legate a date di valore nazionale, irrinunciabili dai cittadini. Io non credo che si possa rinunciare ad una ricorrenza di carattere nazionale, quale il 1° maggio, la festività della Repubblica o altre festività.

CAROLLO. C'è l'anniversario della insurrezione popolare di Napoli.

MACALUSO. Io vorrei, quindi, proporre di considerare la festa della Regione come aggiuntiva a quelle esistenti. Quanto meno, indichi la Commissione quale festa dovrà essere sostituita tra quelle dichiarate tali dalla legge sulle festività nazionali; altrimenti, correremmo il rischio di non concludere nulla. Ricordo che negli anni passati i lavoratori hanno subito un danno patrimoniale in occasione della ricorrenza della festa della Regione: coloro che non hanno lavorato non hanno ricevuto dai titolari delle aziende la retribuzione; mentre coloro che hanno prestato la loro opera non hanno avuto corrisposta la maggiorazione per la giornata festiva, per cui, penso che serbino un ricordo certamente non gradito.

E' assolutamente urgente provvedere, e al riguardo le soluzioni sono due: o la Commissione, che l'ha proposta, riesca a formulare una sostituzione oppure si deve proporre il riconoscimento di una festività aggiuntiva.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Onorevole Presidente, devo fare rilevare all'onorevole Macaluso, che il testo in discussione è rimasto quello originario e che la Commissione si è limitata a tramutare la proposta di legge, da lui e da altri deputati presentata, in schema di disegno di legge da presentare al Parlamento nazionale. Credo superfluo leggere l'articolo 1, la cui formulazione nel testo della Commissione è identica a quella del testo originario, per dimostrare che la Commissione non ha chiesto che ad una festa nazionale fosse sostituita, nel territorio della Regione, la festa della Regione siciliana. La Commissione, nel corso dell'esame della proposta di legge, si è resa conto delle difficoltà che avrebbero potuto essere opposte in considerazione del fatto che nei contratti nazionali di lavoro (così è nei contratti di lavoro del settore dell'agricoltura e così credo sia stabilito nei contratti di altri settori) è prevista la corresponsione di determinate percentuali in sostituzione di quanto dovuto per le festività. Ciò importerebbe che dovrebbero stipularsi dei contratti particolari, aggiuntivi, per la Sicilia, che esporrebbero le aziende siciliane ad un aggravio maggiore di quello che le imprese della penisola sopportano.

Per eliminare tale sperequazione, la Commissione ha pensato di suggerire che la difficoltà accennata avrebbe potuto essere superata attraverso la sostituzione, nel territorio della Regione, di una delle feste nazionali con la festa della Regione. Per motivi attinenti alla potestà legislativa, illustrati in Assemblea dal Presidente, la cui validità era stata già riconosciuta dalla Commissione durante l'esame della proposta di legge, tanto da trasformarla in schema di disegno di legge da presentare al Parlamento nazionale, compete alle Assemblee legislative dello Stato vagliare anche le conseguenze economiche del provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, data la delicatezza della materia, ritengo necessario, dopo che avrà parlato l'onorevole Recupero, che è già iscritto a parlare, indire una breve

riunione dei capi-gruppo nel mio Gabinetto, per vedere se è possibile trovare una formulazione dello schema che, per l'unanimità dei consensi e la possibilità di essere preso in considerazione dal Parlamento, si presti ad essere tradotto in norma legislativa.

E' iscritto a parlare l'onorevole Recupero; ne ha facoltà.

RECUPERO. Rinunzio a parlare e prego il Presidente di consentire che io partecipi alla riunione da lui preannunciata.

PRESIDENTE. Sospendo la discussione ed invito a partecipare alla riunione, poc'anzi preannunciata, il primo firmatario della proposta di legge, il Presidente della prima Commissione, il relatore, i capi-gruppo, i membri del Governo, l'onorevole Recupero, che ne ha fatto richiesta, e quanti altri deputati desiderassero parteciparvi. Invito il Vice Presidente Majorana della Nicchiara a prendere il mio posto al banco della Presidenza per portare a termine l'operazione di voto sul disegno di legge numero 285.

**Presidenza del Vice Presidente
MAJORANA DELLA NICCHIARA**

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione per scrutinio segreto sul disegno di legge numero 285.

Prego il deputato segretario di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per scrutinio segreto sul disegno di legge numero 285: « Norme transitorie per il collocamento delle esattorie delle imposte dirette gestite in delegazione governativa ».

Presenti e votanti	49
Maggioranza	25
Voti favorevoli	41
Voti contrari	8

(L'Assemblea approva)

Hanno preso parte alla votazione: Bonfiglio - Buccellato - Calderaro - Cannizzo - Carnazza - Carollo - Cinà - Cipolla - Colajanni - Colosì - Corrao - D'Agata - De Grazia - Denaro - Di Benedetto - Faranda - Fasino - Giumentarra - Jacono - Impala Minerva - La Loggia - La Terza - Lentini - Lo Giudice - Lo Magro - Macaluso - Majorana - Majorana della Nicchiara - Marino - Marraro - Martinez - Marullo - Mazza - Mazzola - Messana - Montalbano - Occhipinti Vincenzo - Palumbo - Petrotta - Pivetti - Renda - Restivo - Rizzo - Russo Michele - Saccà - Salamone - Seminara - Tuccari - Vittone Li Causi Giuseppina.

(La seduta, sospesa alle ore 18, è ripresa alle ore 18,25)

Presidenza del Presidente ALESSI

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Prosegue la discussione sulla proposta di legge numero 81. Ha chiesto di parlare il Presidente della Regione; ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Onorevoli colleghi, ricollegandomi al richiamo autorevole del Presidente, riterrei opportuno sospendere la discussione di questa proposta di legge in quanto, nella sua sostanza, sia essa intesa come proposta da votarsi dall'Assemblea, sia, come la Commissione propone, come un voto da sottoporre all'approvazione del Parlamento nazionale, suonerebbe, in definitiva, come una revoca del decreto del Presidente della Regione 29 aprile 1948, numero 8, che a suo tempo ha stabilito che dovesse riconoscersi carattere festivo al giorno 15 maggio, anniversario della Regione.

Tale decreto ha avuto esecuzione per più anni, ormai, nella Regione siciliana, anche se ha determinato, qualche volta, dubbi e incertezze o qualche resistenza in alcuni settori economici. Non vorrei, quindi, che proprio da una nostra iniziativa conseguia quasi un effetto di revoca di un decreto del Presidente della Regione, che si ricollega ai primi anni dell'autonomia e che ha avuto la sua esecuzione. Se qualche resistenza si è potuta riscontrare, o si è avuto qualche inconveniente, qualche dubbio di carattere giuridico è sorto

nell'applicazione del provvedimento, ciò potrà dar luogo, semmai, ad ulteriori iniziative della Presidenza della Regione, anche con la convocazione dei rappresentanti dei settori economici interessati, perché il problema sia regolato pacificamente ed univocamente in tutta la Regione, come peraltro è già stato fatto per taluni settori economici, ad esempio quello estrattivo, nei cui contratti collettivi è già inserito come giorno festivo il 15 maggio.

Vorrei, quindi, se il proponente è d'accordo, proporre la sospensiva della discussione di questa proposta di legge o del voto da proporre al Parlamento nazionale, in attesa che possano essere compiuti quei passi che mi propongo di esperire, onde saggiare concretamente la possibilità di regolare la materia in forma anche concordataria tra le varie associazioni sindacali sicchè l'applicazione del decreto non dia più luogo agli inconvenienti che si sono verificati qualche volta, per la verità soltanto in alcuni settori.

In questi termini, formulo formale richiesta di sospensiva della discussione della proposta di legge numero 81.

MACALUSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACALUSO. Onorevole Presidente, nella relazione che accompagna la proposta di legge di cui sono primo firmatario, è chiarito che la preoccupazione fondamentale che aveva mosso i proponenti a presentarla stava nel mancato adempimento, in alcuni settori economici, soprattutto agli effetti economici della retribuzione, del decreto del Presidente della Regione 20 aprile 1948, numero 8. Poichè il Presidente della Regione, nel chiedere la sospensiva, ha annunciato che convocherà le parti interessate per affrontare, discutere e risolvere con serenità anche in sede concordataria la materia, io, anche a nome degli altri presentatori della proposta di legge, aderisco alla richiesta formulata dal Presidente stesso.

CORRAO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRAO, relatore. A nome della Commissione, aderisco alla proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è stata avanzata una proposta di sospensiva della discussione, ai sensi dell'articolo 91 del regolamento, da parte del Presidente della Regione, che, come è risaputo, ha, in ogni momento del processo di elaborazione della legge, questa facoltà. Alla proposta ha aderito l'onorevole Macaluso per i presentatori e il relatore onorevole Corrao per la Commissione. Il penultimo comma dell'articolo 91 del regolamento prescrive che non può procedersi nella discussione o deliberazione se la domanda non venga respinta dall'Assemblea con votazione per alzata e seduta, dopo che abbiano parlato non più di due oratori a favore e due contro. Apro, quindi, la discussione sulla richiesta di sospensiva.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Vorrei un semplice chiarimento sulla durata della sospensiva.

PRESIDENTE. Breve durata secondo il regolamento. Poichè nessun altro deputato ha chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione e metto ai voti la richiesta di sospensiva della discussione della proposta di legge numero 81, avanzata dal Presidente della Regione: chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(E' approvata)

Inversione dell'ordine del giorno.

RESTIVO, Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO. Chiedo l'inversione dell'ordine del giorno perchè si discuta subito il disegno di legge numero 149, iscritto al numero 9) della lettera B) dell'ordine del giorno stesso.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, la richiesta è accolta.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in materia di riscossione dei diritti erariali » (149).

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in materia di riscossione dei diritti erariali ». Dicho aperta la discussione generale ed invito il relatore, onorevole Coniglio, a fare la sua relazione.

CONIGLIO, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge in discussione riguarda provvedimenti in materia di riscossione dei diritti erariali ed è di iniziativa governativa.

E' noto che la Regione siciliana, per l'articolo 36 dello Statuto, ha il diritto di riscuotere direttamente i tributi che le sono propri, tra cui sono compresi i diritti erariali sugli spettacoli in genere e sulle scommesse, nonchè tributi annessi. E' noto, altresì, che, in virtù di convenzione stipulata con lo Stato, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei sopradetti diritti erariali e annessi tributi sono stati fino ad oggi effettuati dalla Società italiana autori ed editori. Questa, in un primo momento, versava direttamente i tributi nelle casse dello Stato; successivamente, la Regione fece presente che, essendo questi tributi di sua spettanza, i relativi importi dovevano essere versati nella cassa regionale. Comunque, non c'è stata sino ad oggi regolamentazione dei rapporti tra la Regione e la società che procedeva all'accertamento, liquidazione e riscossione di detti diritti.

Con questo disegno di legge, presentato dal Governo e approvato dalla Commissione con una modifica all'articolo 1, si provvede alla regolamentazione definitiva della materia. La aggiunta apportata dalla Commissione al testo del Governo riguarda l'istituto di diritto pubblico o l'ente cui è affidato, nell'ambito della Regione, il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione, rispetto al quale la Commissione ha voluto precisare che esso deve essere « particolarmente attrezzato per l'espletamento del servizio » appunto per dare la possibilità di scelta al Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun deputato è iscritto a parlare, ne ha facoltà, per il Governo, il Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio, onorevole Lo Giudice.

LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Governo si accinge a presentare alcuni emendamenti che desidera brevemente illustrare. All'articolo 1 noi aggiungiamo una altra imposta; cioè quella sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici, che nel testo originario non era prevista, per la quota che attiene alla Regione.

Abbiamo presentato, altresì, gli articoli aggiuntivi 3, 4 e 5, i quali affidano all'Assessore per le finanze le funzioni ispettive e di controllo che in campo nazionale sono svolte dal Ministero delle finanze; cioè a dire dai presupposti fissati negli articoli 1 e 2 noi traiamo le conseguenze di carattere amministrativo per fare sì che qui in Sicilia ci sia la stessa situazione che c'è in campo nazionale con la differenza che, mentre in campo nazionale le funzioni sono esercitate dal Ministero delle finanze attraverso il suo personale, qui in Sicilia saranno esercitate dall'Assessorato per le finanze per mezzo dei nostri funzionari.

Io sono convinto che la Commissione per la finanza si troverà d'accordo su questa impostazione, la quale, peraltro, non fa che rivendicare, anche nel settore amministrativo, i poteri che competono alla Regione siciliana.

PRESIDENTE. Non avendo alcun altro deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e metto ai voti il passaggio all'esame degli articoli: chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(E' approvato)

Prego il deputato segretario di dar lettura dell'articolo 1.

MAZZOLA, segretario:

Art. 1.

Nell'ambito della Regione siciliana il servizio di accertamento, liquidazione e di riscossione dei diritti erariali sugli spettacoli e trattenimenti pubblici ordinari, sportivi e cinematografici, sulle scommesse al libro e al totalizzatore e simili accettate per le gare di qualsiasi genere, disciplinati dalle

vigenti leggi, nonchè dell'imposta generale sull'entrata derivante dai detti pubblici spettacoli e scommesse e dal diritto demaniale sulle rappresentazioni ed esecuzioni e radio diffusioni di opere cadute in pubblico dominio spettanti alla Regione siciliana è affidato, per il tempo e alle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione, ad un

23

istituto di diritto pubblico o ad un ente particolarmente attrezzato per l'espletamento del servizio.

La convenzione stessa è stipulata dall'Assessore per le finanze con il rappresentante dell'ente o istituto prescelto ed è approvata con decreto del Presidente della Regione.

PRESIDENTE. Comunico che il Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio, onorevole Lo Giudice, ha presentato il seguente emendamento.

aggiungere, nell'articolo 1, dopo le parole: « di qualsiasi genere », le altre: « dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici ».

Quale è il parere della Commissione al riguardo?

CONIGLIO, relatore. La Commissione è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo allo articolo 1, presentato dal Governo: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

RECUPERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECUPERO. Propongo una modifica di carattere formale all'articolo 1:

sostituire a'le parole: « e dal diritto demaniale sulle rappresentazioni » le altre: « e del diritto demaniale sulle rappresentazioni ».

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni,

la modifica formale suggerita dall'onorevole Recupero si intende approvata.

Metto ai voti l'articolo 1, con la modifica di cui all'emendamento approvato e con quella formale proposta dall'onorevole Recupero: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

MAZZOLA, segretario:

Art. 2.

I proventi dei diritti e delle imposte di cui all'articolo precedente sono versati sugli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, metto ai voti l'articolo 2: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Comunico che il Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio, onorevole Lo Giudice, ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Art. 3.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad affidare allo stesso ente o istituto, indicati all'articolo 1 e con le modalità in esso previste, il servizio di riparto dei diritti erariali e della quota dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici spettanti ai comuni.

Art. 4.

La competenza all'accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni sui diritti erariali, sui pubblici spettacoli, previste dall'articolo 64 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, è estesa, in Sicilia, ai funzionari dell'Assessorato regionale per le finanze.

Art. 5.

L'Assessore regionale per le finanze allo scopo di esercitare direttamente il controllo della liquidazione e riscossione dei diritti erariali, demaniali, addizionali, della imposta unica sui giochi di abilità, dell'imposta generale sull'entrata e degli altri diritti di pertinenza della Regione siciliana, ha la facoltà di inviare presso l'ente o istituto riscuotitore un funzionario dell'Assessorato regionale per le finanze oppure un ispettore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Non sorgendo osservazioni, metto ai voti l'articolo 3 aggiuntivo: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Esso diventa articolo 3.

Metto ai voti l'articolo 4 aggiuntivo: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Esso diventa articolo 4.

Metto ai voti l'articolo 5 aggiuntivo: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Esso diventa articolo 5.

Si dia lettura dell'articolo 3 del disegno di legge.

MAZZOLA, segretario:

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, lo metto ai voti: chi lo approva resti seduto; chi non lo approva si alzi.

(E' approvato)

Esso diventa articolo 6.

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per scrutinio segreto del disegno di legge numero 149, testè discusso, nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole al disegno di legge; pallina nera nell'urna bianca, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

MAZZOLA, segretario, fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Bonfiglio - Buccellato - Calderaro - Cannizzo - Celi - Cinà - Cipolla - Colajanni - Colosi - Coniglio - Corrao - Cortese - Cuzari - D'Agata - D'Antoni - Denaro - Di Benedetto - Di Martino - Di Napoli - Fasino - Franchina - Germana - Jacono - Impalà Minerva - La Loggia - Lentini - Lo Giudice - Lo Magro - Macaluso - Marraro - Mazza - Messana - Milazzo - Montalbano - Occhipinti Vincenzo - Ovazza - Palumbo - Petrotta - Pettini - Pivetti - Recupero - Renda - Restivo - Romano Battaglia - Russo Giuseppe - Saccà - Salamone - Stagno D'Alcontres - Strano - Taormina - Tuccari - Vittone Li Causi Giuseppina.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per scrutinio segreto:

Presenti e votanti	52
Maggioranza	27
Voti favorevoli	39
Voti contrari	13

(L'Assemblea approva)

Seguito della discussione del disegno di legge: « Agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina » (60).

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina », sospesa nella seduta precedente.

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. La Commissione, a mio mezzo, fa presente che, dato il numero, la complessità e l'importanza degli emendamenti presentati, di cui alcuni modificano in maniera notevole il testo predisposto dalla Commissione, non ha potuto ultimarne l'esame e chiede, quindi, un rinvio di 24 ore della discussione.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Onorevole Presidente, la richiesta di rinvio della discussione, testè formulata dal Presidente della Commissione, corrisponde ad un'esigenza elementare ed è da me condivisa. Ritengo, tuttavia, necessario prospettare una situazione particolare che si è venuta a creare in seno alla Commissione per l'agricoltura.

Come è ben noto all'onorevole Presidente e all'Assemblea, il disegno di legge concernente le agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina era stato già licenziato dalla terza Commissione prima ancora del verificarsi del mutamento del Governo. Il nuovo Governo, nelle sue dichiarazioni programmatiche, ebbe espressamente a far presente che faceva proprio il disegno di legge nel testo elaborato dalla Commissione. Tale testo, con la quasi unanimità dei consensi, fu elaborato in vista di una particolare situazione di angustia, di emergenza, in cui versa una categoria di contadini che, in conseguenza dell'applicazione della legge di riforma agraria, è stata estromessa dai fondi ed a tale categoria intendeva provvedere, ol-

tre che ad una particolare regolamentazione e disciplina dei canoni enfiteutici soverchiamente onerosi.

Il Governo, che pur aveva il diritto di ritirare questo disegno di legge e che dichiarò, invece, di farlo proprio, ad un certo punto ha proposto degli emendamenti che modificano totalmente la sostanza del disegno di legge, e ciò ha fatto non solo dopo che esso era stato approvato dalla Commissione, le cui relazioni scritte erano state già distribuite, ma addirittura dopo che era stata conclusa la discussione generale. Sorge, pertanto, il quesito se, di seguito a tali emendamenti, la Commissione non debba ritenersi investita dello esame di un nuovo disegno di legge, che menoma, dal punto di vista procedurale, i diritti dei componenti della Commissione, i quali, se non è escluso che possano esprimere la propria opinione in sede di emendamenti e di dichiarazione di voto, tuttavia non sono in grado di potere presentare delle relazioni scritte riguardo al disegno di legge che risulta completamente modificato.

Io faccio appello alla saggezza della Presidenza perché ci dica se questo caso atipico possa essere risolto nel quadro della discussione di un comune emendamento o non debba piuttosto ritenersi che il Governo, al dilà delle dichiarazioni verbali, nella sostanza ha inteso ritirare il precedente disegno di legge.

Sebbene possa sembrare superfluo, intendo puntualizzare le sostanziali differenze tra il primitivo testo e quello che risulta in base alle modifiche proposte dal Governo.

Anzitutto, il disegno di legge, approvato dalla Commissione e già discusso dall'Assemblea in sede di discussione generale, contempla particolari provvedimenti in favore dei contadini estromessi dai fondi a seguito dell'applicazione della legge di riforma agraria e stabilisce, a tal uopo, che l'Assessore al bilancio, su richiesta dell'Assessore all'agricoltura, è autorizzato ad anticipare agli istituti esercenti il credito agrario le somme occorrenti per la concessione di prestiti per l'acquisto di terreni destinati alla formazione della piccola proprietà contadina, con il concorso nel pagamento degli interessi. Le modifiche proposte dal Governo stabiliscono non solo la estensione del beneficio a tutti i contadini coltivatori diretti oltre che agli estromessi, ma muta anche il criterio dell'erogazione e al posto della anticipazione delle som-

me agli istituti esercenti il credito agrario, pone la garanzia sussidiaria, il che priva gli organi regionali interessati alla risoluzione del problema del compito fondamentale dell'esame delle pratiche ed affida questo importante incarico agli istituti bancari, che, per concorde opinione dei commissari e del Governo, allorchè su questo punto fu interpellato, sono assai carenti nella concessione dei contributi.

Ora, in una situazione di tal fatta, io ritengo che non si possa contrabbardare sotto la forma di emendamento quello che è, invece, un nuovo disegno di legge, e, poichè la parola serve a cogliere il significato sostanziale delle cose, occorre dire che il Governo ha presentato un nuovo disegno di legge per agevolare la formazione della piccola proprietà contadina. Diguisachè, essendo investita la Commissione del diritto-dovere di manifestare le proprie opinioni, non solo in Assemblea, attraverso gli interventi dal banco della Commissione stessa, ma anche e soprattutto attraverso le relazioni scritte di maggioranza e di minoranza, io prego la Presidenza di volere interpretare il caso in ispecie per stabilire se, di seguito agli emendamenti del Governo, la Commissione non debba ritenersi investita dell'esame di un nuovo disegno di legge.

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, stamattina, nella replica in sede di discussione generale, ho illustrato gli emendamenti del Governo all'articolo 1, i quali prevedono l'estensione dei benefici per lo sviluppo della piccola proprietà contadina a tutte le categorie di contadini coltivatori diretti. Così facendo, avevo la presunzione di interpretare il pensiero della maggioranza dell'Assemblea, che, attraverso le dichiarazioni di alcuni suoi componenti, aveva fatto intendere che avrebbe bene accolto un emendamento di questo genere. Su questo argomento ha preso la parola, per gli altri, l'onorevole Celi, il quale ha addirittura annunziato la presentazione di un emendamento in tal senso. Contesto, peraltro, che le modifiche proposte dal Governo abbiano snaturato la sostanza del di-

segno di legge, così come ha asserito l'onorevole Franchina.

FRANCHINA. Non ho detto questo.

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Le dico, allora, che Ella ha usato parole più grosse, che io non volevo ricordare, cioè che Ella ha asserito che il Governo vorrebbe presentare addirittura un nuovo disegno di legge, contrabbandandolo sotto forma di emendamento. La verità è che il Governo non intende contrabbardare proprio niente e che, semmai, è stata la Commissione a snaturare il principio contenuto nel testo originario del disegno di legge.

A questo punto mi si può obiettare, come del resto fu fatto in Commissione, che il Governo, per bocca del suo Presidente, nelle dichiarazioni programmatiche, avrebbe detto che faceva proprio il testo formulato dalla Commissione. Ha aggiunto l'onorevole Franchina che, presentando questo emendamento, noi non daremmo alla minoranza, che ha già redatto la relazione scritta in un determinato senso, la possibilità di esprimere liberamente il suo pensiero, che, secondo l'onorevole Franchina, sarebbe stato diverso se il testo fosse stato quello proposto nell'emendamento del Governo. Ma vorrei domandare: ha il Governo il diritto di presentare emendamenti? Se la Commissione non vuole prendere in considerazione l'emendamento all'articolo 1 presentato dal Governo, ha il Governo il diritto di presentarlo in Assemblea? La minoranza ha, in questo caso, ampie possibilità di discutere sull'emendamento stesso. Se gli emendamenti sono andati in Commissione è perché in stretta cerchia di persone si può più facilmente pervenire ad un testo coordinato, che rispecchi l'opinione di tutte le correnti politiche, faciliando così la discussione in Assemblea.

A me non sembra che sia configurabile la pregiudiziale sollevata dall'onorevole Franchina, cioè che durante l'iter legislativo non sia possibile presentare emendamenti tali che snaturino il concetto originario di un disegno di legge, perché qui non ricorre questo caso, poiché il disegno di legge rimane quello che è, anzi viene ampliato; semmai, è stata la Commissione, che, a suo tempo, ha snaturato il disegno di legge presentato dal precedente Governo.

FRANCHINA. La Commissione elaborò il disegno di legge d'accordo col Governo.

OVAZZA, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA, relatore di minoranza. Signor Presidente, intendo esprimere la mia opinione su questa questione, che, a mio avviso, ha, soprattutto, un valore e un senso politico.

Il Governo ha dichiarato di fare proprio il disegno di legge nella formulazione della Commissione e, poiché questa aveva modificato il testo del disegno di legge governativo, noi abbiamo interpretato l'affermazione del Governo La Loggia nel senso che intendesse dare adesione al testo della Commissione, piuttosto che a quello presentato dal precedente Governo, salvo, si intende, il diritto a presentare degli emendamenti al testo della Commissione.

La modifica sostanziale che la Commissione ha apportato — e noi presumevamo che il nuovo Governo l'avesse accolto come elemento politico fondamentale — sta nel fatto che il disegno di legge acquista il carattere essenzialmente integrativo della legge di riforma agraria, nel senso di provvedere alla situazione provocata dalle estromissioni e, in senso analogo, per l'affrancazione dei canoni enfiteutici riconosciuti onerosi per l'enfiteuta. In questo senso, noi abbiamo svolto tutta la discussione generale, e in questo senso ci siamo comportati nella relazione scritta, in quella orale e nelle conclusioni che ho tratto come relatore di minoranza, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Stagno a nome del Governo, in quanto il nostro giudizio tecnico-politico era evidentemente orientato sul testo del disegno di legge formulato dalla Commissione ed esplicitamente accettato dal Governo nelle sue linee principali.

La questione, quindi, a parte il lato procedurale che dovrà essere risolto dall'onorevole Presidente, ha, a nostro avviso, un rilievo politico. Il Governo poteva chiaramente dire che non accettava il testo della Commissione da cui si scostava per sostanziali differenze. Noi non abbiamo nascosto, neppure in questa discussione, che, a nostro avviso, la linea maestra per dare la terra ai contadini non è la legge sulla formazione della piccola proprietà contadina, ma la riforma agraria.

Non discuto più, in questo momento, sulla questione pregiudiziale della scelta fra riforma agraria e piccola proprietà contadina perché quello in esame è un disegno di legge di specie, cioè di correzione integrativa della legge di riforma agraria.

Onorevole Assessore, nelle mie conclusioni fui lieto di rilevare che il Governo, stando alle sue dichiarazioni, intendeva prendere in considerazione le nostre preoccupazioni relative ad alcuni punti del disegno di legge in discussione, così come è stato formulato dalla Commissione, sia per quanto riguarda la questione del prezzo, che, non disciplinato, darebbe luogo ad indiscriminati rialzi, sia per evitare quella che è la nostra fondamentale preoccupazione e cioè il doloroso ripetersi delle estromissioni. Le dichiarazioni dell'onorevole Stagno fecero sorgere, almeno in me, la speranza che il consenso manifestato si sarebbe tradotto in disposizioni sufficientemente concrete. Ora, invece, ci troviamo di fronte ad una modificazione sostanziale del testo, che tende a generalizzare le agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina e, se non uso il termine « contrabbando », che è dispiaciuto all'onorevole Stagno, ...

FRANCHINA. Non ho detto « contrabbando »; ho detto « contrabbandata adesione ».

OVAZZA, relatore di minoranza. ... tuttavia voglio dire che con un emendamento presentato dopo la chiusura della discussione generale, si è contrabbandata la nostra adesione, che era condizionata ad alcune correzioni del testo. Di questo noi ci lamentiamo, perché il Governo poteva tranquillamente dire — e sarebbe stato nel suo diritto — di non accettare il disegno di legge nel testo della Commissione e di volerne presentare uno nuovo, per la discussione del quale avrebbe potuto chiedere la procedura d'urgenza. Questo avrebbe consentito la espressione delle nostre idee, sia nella relazione scritta che in quella orale, e cioè l'affermazione della nostra chiara posizione su tale questione.

PRESIDENTE. Onorevole Ovazza, siccome Ella ha espresso molto chiaramente e ripetutamente il suo pensiero, vorrei pregarla, data l'ora, di concludere.

OVAZZA, relatore di minoranza. Mi rimetto alla saggezza del Presidente per quanto riguarda l'ammissibilità del procedimento seguito dal Governo, non senza fare rilevare all'Assemblea che, in definitiva, alcuni nostri interventi sarebbero stati evidentemente diversi, se non ci fosse stato questo modo di procedere del Governo.

PRESIDENTE. Prima di proseguire nella discussione, è bene precisare la natura giuridica dell'incidente sollevato dall'onorevole Franchina. Ha avanzato egli una pregiudiziale o ha aperto una discussione sull'emendamento? E' bene, anzitutto, dare un ordine procedurale alla questione.

L'onorevole Franchina ha chiesto di parlare per sottolineare alla Presidenza una situazione, onde tenerne conto per eventuali pronunce nel corso della discussione. Era quindi, quella dell'onorevole Franchina, una indicazione, una segnalazione. Qui, invece, si sta apendo una discussione, senza che si sia sollevato un incidente o proposta una pregiudiziale, che importi una risoluzione.

Però, la questione posta, mi pare possa essere, almeno sul piano della discussione, troncata. Gli onorevoli Franchina ed Ovazza devono ricordare che, proprio ieri mi pare, la Presidenza ha ribadito, attraverso una sua risoluzione, le regole sulla presentazione ed ammissibilità al voto di alcuni emendamenti, rifacendosi ad una precedente pronuncia resa nella nostra stessa Assemblea, secondo la quale il Presidente deve dichiarare inammissibile un emendamento col quale si modifichi sostanzialmente un disegno di legge o si allarghi in maniera tale che si possa ritenere leso il principio della convocazione dell'Assemblea su un determinato ordine del giorno. La materia che possa autorizzare la pronuncia di inammissibilità dell'emendamento va, però, tratta non soltanto dal confronto col testo del disegno di legge distribuito, ma dall'insieme delle iniziative del Governo e del Parlamento — se ve ne sono — e della Commissione. Quando risulti che il testo dell'emendamento modifica radicalmente la materia, o la allarga oltre l'ambito di tutte le iniziative o di tutte le proposte, il Presidente ne decide la inammissibilità.

Quindi, vorrei pregare l'onorevole Franchina, l'onorevole Ovazza e quanti altri ancora volessero interloquire su questo argomento,

di riservarsi di farlo al momento preciso in cui si discuteranno i singoli emendamenti. Sarà quello il momento in cui il Presidente, richiamato a fare attenzione sulla materia, potrà rilevare: 1) se veramente l'emendamento modifichi sostanzialmente la materia in discussione o la allarghi oltre i limiti consentiti; 2) se la modifichi radicalmente rispetto ad una delle proposte in discussione o rispetto a tutte. Intendo dire rispetto a tutte le iniziative e le proposte, sia parlamentari che governative o della Commissione.

Detto questo, resta la decisione, allo stato, in ordine alla richiesta di rinvio della discussione avanzata dal Presidente della Commissione, onorevole Cuzari, a seguito della mole considerevole degli emendamenti presentati.

La richiesta di rinvio della discussione va accolta. Al riguardo, l'articolo 102 del regolamento dispone che ogni emendamento può essere svolto, discusso e votato nella seduta stessa in cui è presentato, se sia sottoscritto da cinque deputati e che il Governo o la Commissione hanno il diritto di chiedere che l'emendamento sia discusso e votato nella seduta successiva, la quale, per il caso in ispecie, sarebbe quella di domani sabato. Ritengo, però, che la discussione debba essere rinviata a martedì 22 gennaio, in quanto domani vi sarà una sola seduta ed il lunedì successivo è dedicato alle interrogazioni, interpellanze e mozioni. Se siamo tutti d'accordo, rinvierò la discussione a martedì; ma, se vi fosse una sola eccezione, io la rinvierò a domani.

Non sorgendo osservazioni, resta stabilito che il seguito della discussione sul disegno di legge numero 60 è rinviato a martedì 22 gennaio.

MACALUSO. Chiedo di parlare per avere un chiarimento.

PRESIDENTE. Su che cosa?

MACALUSO. Sulle sue dichiarazioni a proposito degli emendamenti.

PRESIDENTE. L'argomento è chiuso. A martedì.

MACALUSO. Sulla valutazione che si deve fare alla sua eventuale decisione.

PRESIDENTE. Ma le decisioni sono negli atti parlamentari.

MACALUSO. Io vorrei sapere se Vossignoria considera...

PRESIDENTE. Non posso dare il giudizio prima, naturalmente; lo darò quando sarà sollevato l'incidente.

MACALUSO. Lei ha detto che giudicherà in base alle proposte del Governo, dei parlamentari e della Commissione. Nel caso in ispecie, siccome la Commissione ha redatto un testo, che ha avuto la adesione del Governo, oltre che dei vari settori, è chiaro che il riferimento...

PRESIDENTE. « Natura per suo variare è bella ». Ognuno può mutare il proprio parere.

Sull'ordine dei lavori.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Onorevole Presidente, domando qualche notizia sull'ordine dei lavori di domani.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno di domani, che è la prosecuzione di questo odierno, reca alla lettera A) Comunicazioni e alla lettera B) la discussione dei seguenti disegni di legge:

1) « Provvedimenti straordinari per lo sviluppo industriale » (58);

2) « Norme sul conferimento annuale degli incarichi nelle scuole sussidiarie, popolari e materne » (251);

3) « Disciplina dei trasferimenti delle assegnazioni provvisorie di sedi di maestri elementari nella Regione » (252);

4) Norme per i concorsi, i ruoli organici, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale della scuola professionale della Regione siciliana, con il relativo ordinamento scolastico » (167);

5) Provvedimenti per la fornitura di energia elettrica a cave e miniere ubicate in zone

sifornite di elettrodotti » (90);

6) Modifiche alla legge regionale numero 68, del 14 dicembre 1953, concernente contributi in favore di mostre e fiere siciliane e di convegni per l'esame e lo studio di problemi regionali » (279).

La Commissione per la finanza e il patrimonio mi ha comunicato che ha già espresso il suo parere sui disegni di legge recanti i numeri 90 e 270.

Prego il Presidente della Commissione per l'industria, e in sua vece il Vice Presidente, se il Presidente è assente, di volere prontamente convocare la Commissione per prendere atto del parere favorevole della Commissione per la finanza e redigere al più presto le relazioni; dopodichè, i due provvedimenti saranno sottoposti all'esame dell'Assemblea. Vorrei, pure, pregare gli onorevoli Coniglio, Majorana Claudio, Mazzola, Nigro, Montalbano, Martinez, i quali sono relatori di diversi disegni di legge già approvati dalle rispettive commissioni, di fare pervenire, al più presto, le loro relazioni, che saranno passate alla stampa perchè l'Assemblea ne prenda cognizione e possa discuterli.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Con i relatori dei disegni di legge numeri 251, 252 e 167, riguardanti il settore della pubblica istruzione, eravamo d'accordo di chiedere un breve rinvio.

PRESIDENTE. Lo chiederà nella seduta di domani. Io mi sono limitato a dire che essi sono iscritti all'ordine del giorno della seduta di domani.

La seduta è rinviata a domani, sabato 19 gennaio, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

A) — Comunicazioni.

B) — Discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

1) « Provvedimenti straordinari per lo sviluppo industriale » (58);

2) « Norme sul conferimento annuale degli incarichi nelle scuole sussidiarie, popolari e materne » (251);

3) « Disciplina dei trasferimenti delle assegnazioni provvisorie di sedi dei maestri elementari nella Regione siciliana » (252);

4) « Norme per i concorsi, i ruoli organici, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle scuole professionali della Regione siciliana, con il relativo ordinamento scolastico » (167);

5) « Provvedimenti per la fornitura di energia elettrica a cave e miniere ubicate in zone sifornite di elettrodotti » (90);

6) « Modifiche alla legge regionale n. 68 del 14 dicembre 1953, concernente contributi in favore di mostre e fiere siciliane e di convegni per l'esame e lo studio di problemi regionali » (279).

La seduta è tolta alle ore 19,35.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo